

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA RIUNIONE DEL 17 OTTOBRE 2018

IL COMITATO ESECUTIVO

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 30 novembre 2017, con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di cooperazione triennale in materia di tasse automobilistiche provinciali tra l'ACI e la Provincia Autonoma di Bolzano, ai sensi dell' art. 15 della legge n.241/1990, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 e scadenza al 31 dicembre 2020; vista, al riguardo, la nota del 4 ottobre 2018 e la successiva nota integrativa dell'8 ottobre 2018, con le quali il Servizio Gestione Tasse Automobilistiche rappresenta la necessità di apportare talune modifiche ed integrazioni all'Accordo in parola, volte ad ampliare il ventaglio delle attività oggetto della cooperazione, a recepire il dettato normativo in materia di protezione dei dati personali in ossequio al Regolamento UE 2016/679 ed a definire in maniera più puntuale gli obblighi reciproci delle Parti; preso atto, altresì, che il nuovo schema di Accordo è stato predisposto ai sensi dell'art. 15 della legge n.241/1990 in materia di accordi tra Pubbliche Amministrazioni ed in conformità a quanto previsto nel Capo V del vigente “Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione”, che, agli artt.55 e 56, disciplina i requisiti per la conclusione degli Accordi tra PA ed il contenuto degli Accordi stessi; preso atto, altresì, che tale nuovo schema di Accordo prevede in particolare: - l'avvio nella Provincia di Bolzano della procedura di radiazione d'ufficio dal PRA, ai sensi dell'art.96 del Codice della strada, in caso di omesso pagamento del tributo per 3 anni consecutivi, al fine di bonificare l'archivio dai veicoli non più circolanti, rendendo in tal modo più incisiva l'attività di recupero delle tasse automobilistiche non pagate; - la stipula di un apposito atto, allegato all'Accordo stesso, per la disciplina della protezione dei dati personali, ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679, tra l'Ente, responsabile del trattamento dei dati, e la Provincia di Bolzano, titolare dei dati; - l'introduzione, all'art.19, di una disciplina analitica in tema di determinazione e rimborso dei costi di esercizio; preso atto, inoltre, degli aspetti economici dell'Accordo medesimo, che prevedono il rimborso forfettario dei costi sostenuti da ACI, oltre ad eventuali rimborsi previsti per le attività a consumo, non compresi nella previsione a forfait, ed a quelli previsti per la gestione del citato servizio di radiazione d'ufficio; visto lo schema di atto, in ordine al quale l'Avvocatura dell'Ente ha espresso parere favorevole; ravvisata la necessità di continuare a garantire, senza soluzione di continuità, i servizi in materia di tasse automobilistiche provinciali a favore del bacino di utenza della Provincia Autonoma di Bolzano; ritenuta l'operazione in linea con le finalità istituzionali dell'Ente di cui all'art. 4 dello Statuto, nonché con le direttive generali in materia di indirizzi strategici e di sviluppo della *mission* dell'ACI, in funzione dell'ampliamento e del consolidamento dei servizi delegati gestiti dall'Ente, attraverso un costante processo di miglioramento qualitativo e la definizione di soluzioni tecnologiche innovative; **autorizza**, ai sensi dell'art.15 della legge n.241/1990 ed a modifica ed integrazione della citata deliberazione del 30 novembre 2017: **1)** la stipula del nuovo Accordo di cooperazione

triennale in materia di tasse automobilistiche provinciali tra l'ACI e la Provincia Autonoma di Bolzano e relativi allegati, in conformità allo schema di atto allegato al verbale di seduta sotto la lett. C), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **2)** l'avvio nella Provincia di Bolzano della procedura di radiazione d'ufficio dal PRA, ai sensi dell'art.96 del Codice della strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i.), con effetto dal 31 dicembre 2016; **conferisce mandato al Presidente**, con facoltà di delega, ai fini della relativa sottoscrizione, con facoltà, inoltre, di apportare al testo dell'Accordo eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie al perfezionamento dell'atto. Il Servizio Gestione Tasse Automobilistiche è incaricato di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti in esecuzione della presente deliberazione.”.

ALLEGATO C) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 17 OTTOBRE 2018

SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA L'AUTOMOBILE CLUB ITALIA E LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO E IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE PROVINCIALI

(ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Art. 1 Valore delle premesse	3
Art. 2 Oggetto della cooperazione	3
Art. 3 Digitalizzazione dei processi	5
Art. 4 Archivi	5
Art. 5 Riscossione	6
Art. 6 Attività di recupero	8
Art. 7 Intermediari della riscossione	8
Art. 8 Attività di assistenza e consulenza	9
Art. 9 Studi di consulenza ai sensi della legge n. 264/91	9
Art. 10 Gestione dei rimborsi e delle esenzioni o sospensioni d'imposta	10
Art. 11 Grandi flotte	10
Art. 12 Costi di esazione	10
Art. 13 Modalità di erogazione dei servizi	11
Art. 14 Allegato	11
Art. 15 Decorrenza e durata dell'accordo di cooperazione	11
Art. 16 Modifiche normative	11
Art. 17 Modificazioni delle attività	12
Art. 18 Formazione ed aggiornamento del personale	12
Art. 19 Determinazione e rimborso dei costi di esercizio	12
Art. 20 Modalità di fatturazione e pagamento dell'importo annuo forfetario e degli eventuali ulteriori costi ...	13
Art. 21 Obblighi a carico dell'ACI	14
Art. 22 Obblighi a carico della Provincia	14
Art. 23 Obblighi in materia di protezione dei dati	14
Art. 24 Organismi di gestione della cooperazione	15
Art. 25 Proprietà dei mezzi e programmi. Licenze d'uso	15
Art. 26 Tributi Aggiuntivi	15
Art. 27 Inadempienze nell'esecuzione dei servizi	15
Art. 28 Bilinguismo	16
Art. 29 Foro competente	16
Art. 30 Spese di registrazione	16
Art. 31 Norme finali	16

**SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
E L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE
PROVINCIALI**

(ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Tra

la Provincia autonoma di Bolzano, con sede in Piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano, codice fiscale e partita IVA 00390090215 (di seguito "Provincia"), legalmente rappresentata da Giulio Lazzara, nella sua qualità di Direttore della Ripartizione Finanze, autorizzato dalla Giunta provinciale con delibera n. 1365 del 12/12/2017 alla stipula del presente accordo di cooperazione

e

l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona di Angelo Stocchi Damiani, nato a [REDACTED] il [REDACTED], nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Ente in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI,

Premesso che

- a) la legge n. 449/97, all'art. 17, comma 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
- b) il d.m. n. 418/98, all'art. 2, comma 1, stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni e al comma 2 che tali attività possono essere affidate alla gestione di un Ente Pubblico in avvalimento;
- c) l'articolo 7 della legge provinciale n. 9/98 ha istituito la tassa automobilistica provinciale a decorrere dall'1/1/1999;
- d) l'articolo 11 della legge provinciale n. 9/98 stabilisce che con regolamento possa essere previsto l'affidamento a terzi mediante avvalimento dell'attività di riscossione e controllo della tassa automobilistica provinciale;
- e) il decreto del Presidente della Provincia n. 24/2011 (Regolamento per la disciplina della tassa automobilistica provinciale) prevede all'articolo 16 la possibilità di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento per lo svolgimento delle attività di gestione del tributo;
- f) ai sensi dell'articolo 4 del proprio Statuto l'ACI studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri alle autorità competenti, presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio; attua le forme di assistenza [...] legale, tributaria [...] ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;
- g) ai sensi dell'articolo 5 del proprio Statuto l'ACI gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: a) il Pubblico Registro Automobilistico (di seguito PRA) istituito presso l'ACI con r.d.l. 15 marzo 1927 n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; b) i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all'ACI dalle Regioni e dalle Province Autonome; c) tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati all'ACI dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. Per lo svolgimento dei servizi di cui alle lettere b) e c), l'ACI si avvale degli Uffici degli AC;
- h) ai sensi delle delibere della Giunta provinciale n. 1365 del 12/12/2017 e la Provincia è autorizzata a stipulare con l'ACI, riconosciuto con legge 20 marzo 1975, n. 70 Ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, un apposito accordo di cooperazione per lo svolgimento delle attività inerenti all'applicazione del tributo;
- i) l'ACI dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e della esperienza pluriennale di gestione del servizio e detiene le tecnologie idonee a garantire la continuità del servizio stesso in corrispondenza con le aspettative provinciali;

- j) l'ACI è disposto a garantire alla Provincia, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, l'Automobile Club provinciale e la Società in house ACI Informatica spa, la gestione delle attività strumentali alle funzioni di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche, assicurando al contempo i necessari e connessi servizi accessori, finalizzati alla verifica del regolare assolvimento dell'obbligo tributario, nonché i servizi di assistenza e consulenza ai contribuenti, oltre che la compatibilità con l'archivio unitario nazionale e gli archivi regionali, relativi alla tassa automobilistica, laddove costituiti presso le altre Regioni e la Provincia autonoma di Trento;
- k) la Provincia ha incaricato la propria società strumentale Alto Adige Riscossioni (di seguito AAR) della gestione della tassa automobilistica; a tale società è stata pertanto affidata anche l'esecuzione del presente accordo di cooperazione ed ogni riferimento alla Provincia contenuto nel relativo testo e negli allegati si intende esteso ad AAR; AAR deve quindi essere destinataria di tutte le comunicazioni di ACI verso la Provincia, comprese le rendicontazioni. Le fatture devono invece essere intestate ed inviate alla Provincia. AAR deve, inoltre, poter dare pubblicità dei servizi connessi alla presente convenzione anche attraverso il proprio sito web istituzionale;
- l) sono soddisfatte le condizioni a), b) e c) previste dall'articolo 5 comma 6 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
- m) Il seguente accordo di cooperazione non si configura come scambio di prestazioni di servizi verso corrispettivo, bensì come modalità di coordinamento tra uffici di strutture di derivazione pubblica ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 18-bis, comma 1 della legge provinciale n. 17/93 e successive modifiche, in cui ognuna di esse può porre al servizio dell'altra le proprie strutture tecnologiche e competenze, con esclusione quindi di qualsiasi forma di erogazione di corrispettivo dall'una all'altra parte, salvo il riconoscimento e il rimborso dei costi preventivamente valorizzati, sostenuti e rendicontati. Tutto ciò è coerente anche con quanto affermato nel parere del Consiglio di Stato, Seconda Sezione, Adunanza di Sezione del 22 aprile 2015, n. 1178, il quale rileva che gli accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, anche appartenenti a ordinamenti autonomi e/o in rapporto di reciproca indipendenza, non sono soggetti alle direttive sugli appalti e sono quindi legittimi, se il trasferimento di risorse resti nei ristretti limiti del riconoscimento di un corrispettivo forfettario a copertura delle spese vive sostenute.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

Art. 1

Valore delle premesse

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di cooperazione.

Art. 2

Oggetto della cooperazione

1. La Provincia e l'ACI, nella sua integrale configurazione federativa comprendente l'Automobile Club di Bolzano, cooperano, in ottemperanza alle proprie finalità e prerogative istituzionali, per la gestione della fiscalità dei veicoli e delle connesse ripercussioni di natura ambientale, allo scopo di garantire servizi di riscossione e assistenza efficienti, contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale, la tutela dei diritti dei cittadini automobilisti e dell'ambiente, garantire una mobilità sostenibile, anche mediante il sinergico aggiornamento dell'archivio provinciale delle tasse automobilistiche ed il PRA.
2. A tal fine la Provincia ed ACI cooperano per il raggiungimento delle finalità indicate al precedente comma 1, ognuno per le rispettive attività di competenza, come segue:
 - 2.1 ACI assicura:
 - a. in applicazione del CAD, la digitalizzazione di tutti i processi di gestione e l'eliminazione dell'uso della carta;

- b. la gestione, l'aggiornamento e la bonifica dell'Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche (di seguito Archivio), quale porzione autonoma dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche nelle sue declinazioni attuali (SGATA) e futura, sulla base dei dati del PRA e dei dati eventualmente messi a disposizione dalla Provincia;
 - c. la riscossione delle tasse automobilistiche, garantendo l'accesso all'Archivio da parte degli intermediari alla riscossione autorizzati da AAR, la multicanalità e l'utilizzo dei pagamenti in modalità elettronica ed, eventualmente, se richiesta da AAR, tramite la domiciliazione bancaria, al fine di facilitare l'accesso ai contribuenti e semplificare le procedure di calcolo e versamento;
 - d. l'attività funzionale al recupero degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti delle tasse automobilistiche, tramite l'invio degli avvisi bonari e la fornitura dei flussi informatici necessari all'emissione delle ingiunzioni di pagamento, secondo i tempi indicati da AAR;
 - e. l'aggiornamento dell'Archivio con le esenzioni previste dalla normativa provinciale per i veicoli ad alimentazione ecologica;
 - f. se richiesto da AAR, la gestione amministrativa dei soggetti autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche, allo scopo di ridurre i costi amministrativi ed il rischio di insolvenza;
 - g. con le proprie strutture pubbliche e tramite la rete degli Studi di consulenza di cui alla legge n. 264/91 (di seguito "Studi di consulenza"), l'informazione, l'assistenza e la consulenza ai cittadini in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso, al fine di tutelare i diritti di accesso, garantire la massima trasparenza, prevenire gli errori e conseguentemente ridurre l'applicazione delle sanzioni, assicurando l'integrazione e la complementarietà con i sistemi provinciali;
 - h. l'accettazione, l'istruzione e la definizione, secondo la normativa vigente e le direttive impartite da AAR, delle contestazioni e delle istanze presentate dai contribuenti relative alle procedure di recupero bonario ed alle procedure di rimborso;
 - i. l'accesso semplificato degli operatori commerciali alle procedure di messa in sospensione dei veicoli destinati alla rivendita;
 - j. l'informazione e l'assistenza ai possessori e collezionisti di auto storiche, anche per l'accesso alle eventuali agevolazioni previste dalla legge;
 - k. agli Studi di consulenza, previa autorizzazione di AAR, anche mediante delega ad ACI, l'accesso alle procedure di riscossione, di bonifica dell'archivio tributario provinciale e di assistenza in sede di recupero bonario e coattivo, rimborso, esenzione, sospensione e di analisi della posizione tributaria, in condizioni di parità al fine di favorire la libera concorrenza e conseguentemente la riduzione dei costi ed il miglioramento dei servizi per i cittadini;
- 2.2 La Provincia, per il tramite di AAR, a sua volta provvede a:
- a. istruire e definire le istanze di esenzione per disabilità;
 - b. liquidare ed emettere i mandati di pagamento per i rimborsi riconosciuti ai contribuenti, a seguito di controllo a campione delle pratiche lavorate da ACI e dagli Studi di consulenza;
 - c. istruire le istanze ed i reclami/ricorsi presentati dai contribuenti in seguito alla comunicazione di provvedimenti negativi;
 - d. definire ed indicare i tempi per l'emissione degli avvisi ai cittadini, con postalizzazione degli stessi a cura di ACI, previa approvazione dei relativi contenuti (note di cortesia, avvisi bonari, altre comunicazioni da inviare ai contribuenti su indicazione di AAR);
 - e. indicare i tempi e le modalità di fornitura dei flussi informatici contenenti le posizioni per le quali procedere alla riscossione coattiva;
 - f. definire i criteri per l'individuazione dei veicoli assoggettabili alla procedura di radiazione d'ufficio;
 - g. supportare ACI nella raccolta dei dati della Posta Elettronica Certificata dei contribuenti, in quanto disponibili, nel rispetto degli obblighi verso il fornitore dei dati;
 - h. adottare tutti i provvedimenti necessari per consentire ad ACI il trattamento dei dati funzionali allo svolgimento delle attività di cui al presente accordo;
 - i. inoltrare tempestivamente ad ACI le autorizzazioni provinciali alla riscossione della tassa automobilistica.

Art. 3

Digitalizzazione dei processi

1. Ai fini della riduzione della spesa, della tutela ambientale, dell'ottimizzazione e accelerazione delle procedure di accesso ai servizi da parte dei cittadini, della maggiore sicurezza dei processi di formazione e conservazione dei documenti richiesti dalla normativa vigente e per garantire una maggiore tutela degli automobilisti, entro il 31 dicembre 2018 l'ACI garantisce la digitalizzazione di tutti i processi e delle procedure di gestione delle tasse automobilistiche ed in particolare la formazione, circolazione e conservazione digitale di tutta la relativa documentazione in applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale e delle disposizioni provinciali e statali.
2. Entro il termine di cui al comma precedente sono digitalizzati i processi in ingresso ed uscita attraverso l'identificazione digitale dei soggetti interessati:
 - a. di riscossione ed in particolare quello di rilascio e conservazione della ricevuta;
 - b. di rimborso, esenzione e sospensione di imposta;
 - c. di recupero bonario e coattivo, fatta salva l'esigenza di raggiungere con la comunicazione anche i soggetti privi di indirizzo ed identificativo digitale;
 - d. di amministrazione delle attività affidate agli Studi di consulenza.

Art. 4

Archivi

1. L'Archivio è costituito da ACI con i dati del PRA e dell'Archivio della MCTC e affidato alla gestione di ACI stesso che lo aggiorna con i dati delle riscossioni, delle esenzioni e sospensioni di imposta e dei rimborsi, con i dati degli atti di data certa, come disciplinati dalla Provincia, e delle immatricolazioni, dei veicoli provenienti dalle altre Regioni o dalla Provincia autonoma di Trento a seguito di variazione di residenza, trasferimento di proprietà o cessione in regime di diritto reale di godimento o leasing ed in generale con tutti i dati relativi alle variazioni dello status fiscale, giuridico e tecnico dei veicoli, come desunte dal PRA e dall'Archivio della MCTC.
2. L'Archivio è di esclusiva proprietà della Provincia che ne ha la piena ed incondizionata disponibilità. ACI assicura il pieno accesso all'archivio, anche a tutti i soggetti, pubblici e privati, individuati da AAR. In tali casi, gli eventuali costi di connessione sono a carico del richiedente. ACI fornisce su richiesta di AAR la replica dell'archivio provinciale con formato da condividere.
3. L'Archivio è costituito ed aggiornato quale porzione provinciale ed integrata del più ampio Archivio Nazionale. ACI garantisce il costante allineamento dei due archivi, compatibilmente con le procedure di aggiornamento e trasferimento dati adottate dal gestore dell'archivio nazionale e assicurandone l'accesso e la bonifica tramite specifici gestionali da parte di tutti i soggetti autorizzati da AAR.
4. L'Archivio è, in linea con la normativa dettata dal CAD, un archivio aperto ed interoperabile ed è strutturato per ricevere i dati dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e dalle Camere di Commercio.
5. I dati contenuti nell'Archivio costituiscono il ruolo provinciale della tassa automobilistica. Sulla base di essi sono determinati:
 - a) il soggetto passivo di imposta
 - b) il periodo di imposta
 - c) il dovuto
 - d) le sanzioni e gli interessi
 - e) le cause di sospensione e esenzione
6. Nell'Archivio sono implementate le seguenti funzioni, finalizzate anche all'autonomo utilizzo da parte della Provincia:
 - a) calcolo del dovuto on line;
 - b) controllo di merito per la verifica periodica della regolarità delle posizioni tributarie;
 - c) estrazione, per i periodi selezionati, delle posizioni irregolari per insufficiente, tardivo e omesso pagamento;

- d) estrazione, con calcolo dell'importo rimborsabile o del dovuto, delle posizioni rimborsate o da rimborsare, delle esenzioni o sospensioni sulla base di criteri temporali, geografici e causali in modalità compatibile con le procedure automatizzate della Provincia;
 - e) radiazioni d'ufficio ai sensi dell'articolo 96 del Codice della Strada, tramite individuazione dei veicoli assoggettabili alla procedura di radiazione d'ufficio sulla base dei parametri di volta in volta impostati in ottemperanza delle direttive di AAR;
 - f) i software di gestione del tributo e del rapporto con il contribuente quali: il software gestionale della visura fiscale che consiste nella estrazione di tutti i dati relativi alla posizione fiscale dei veicoli appartenenti ad un medesimo codice fiscale ed in particolare i versamenti effettuati e le procedure di recupero in corso; il software gestionale dei rimborsi, delle esenzioni e delle sospensioni di imposta; il software gestionale delle radiazioni di ufficio ai sensi dell'articolo 96 del codice della strada. I predetti software gestionali utilizzano sempre le informazioni disponibili al momento nell'Archivio e aggiornano, previo controllo di merito, la base dati in tempo reale. È sempre previsto il rilascio di ricevuta o attestazione o dispositivo in tempo reale ed in formato elettronico con archiviazione ottica dello stesso a termini di legge nel Cassetto del Cittadino Automobilista di cui al successivo articolo 5;
 - g) i software di controllo del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Provincia quali: il datawarehouse; il sistema di integrazione delle banche dati su base ontologico-semantiche di cui al successivo comma 7;
 - h) i software per l'aggiornamento ed il controllo di qualità nell'Archivio, quali: i software per l'aggiornamento periodico dell'Archivio sulla base dei dati contenuti negli archivi di cui al precedente comma 1; il software per l'acquisizione nell'Archivio degli atti di data certa come previsti e disciplinati dalle disposizioni provinciali e statali; il software per il controllo di qualità dei dati contenuti nell'Archivio;
 - i) i software che gestiscono, controllano e registrano gli accessi nell'Archivio secondo i diversi livelli di abilitazione stabiliti dalla Provincia e adottati da ACI;
 - j) il software per l'acquisizione e gestione dei pagamenti cumulativi, previsti dalla normativa provinciale a favore delle imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria.
7. Per migliorare l'azione di contrasto dell'evasione fiscale e di gestione della fiscalità e della mobilità dei veicoli, anche ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela ambientale e su questi temi favorire forme evolute di cooperazione sul territorio con tutti gli Enti Locali, ACI e la Provincia cooperano per la realizzazione di un progetto operativo di integrazione banche dati basato sulla semantica ontologica i cui ambiti di intervento (dominio) ed i requisiti tecnici e tempistica saranno definiti in un documento tecnico congiunto. Le banche dati utilizzate, tra le quali l'Archivio ed il PRA, sono messe a disposizione dalla Provincia o dall'ACI, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali e sono trattate, nel rispetto delle norme vigenti, esclusivamente per le predette finalità. Le informazioni, la reportistica ed ogni dato utile per il perseguimento delle finalità di cui alla precedente lettera a), sono messi a disposizione, per il tramite di ACI, dalla Provincia agli Enti territoriali titolari dei singoli tributi e gestori della relativa posizione tributaria per le conseguenti attività. ACI garantisce per tutta la durata del progetto consulenza ed assistenza tecnica e supporto operativo alle attività ed alle azioni di recupero, assicurando altresì assistenza con i propri Uffici e l'Automobile Club provinciale.

Art. 5

Riscossione

1. ACI, attraverso la gestione dell'Archivio, assicura la riscossione delle tasse automobilistiche provinciali mediante la rete dei soggetti autorizzati ai sensi della normativa provinciale e statale vigente. A tal fine tutti i soggetti autorizzati sono dotati della procedura di riscossione in grado di determinare l'importo dovuto in tempo reale in connessione con l'Archivio o, per i residenti fuori provincia, con il rispettivo archivio regionale o con l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, garantendo il corretto calcolo del dovuto in tempo reale.

2. ACI garantisce altresì l'accesso alla riscossione da parte dei contribuenti, con i medesimi livelli di garanzia di cui al comma precedente, mediante Internet (Bollonet), ATM ed Internet Banking (presso gli sportelli di tutte le banche o PSP aderenti alla convenzione tipo con ACI). In tal caso il servizio di riscossione è garantito 24 ore al giorno per tutti i giorni dell'anno, compatibilmente con la funzionalità dei sistemi messi a disposizione dalle banche o dai PSP aderenti con pagamento con moneta elettronica. ACI garantisce altresì l'attività di riscossione e riversamento con la propria ed intera dotazione patrimoniale.
3. Presso le Delegazioni dell'Automobile Club di Bolzano nonché gli altri soggetti contrattualizzati con ACI ed autorizzati dalla Provincia, è attivato il sistema di riscossione e riversamento alla Tesoreria della Provincia delle tasse automobilistiche mediante Bancomat. Tale sistema prevede il contestuale trasferimento delle somme incassate presso le Delegazioni e gli altri soggetti contrattualizzati con ACI ed autorizzati dalla Provincia direttamente sul conto corrente della Tesoreria provinciale; la procedura si attiva automaticamente con l'utilizzo della carta di debito del richiedente e si conclude solo previo accredito della somma dovuta sul conto corrente provinciale. Dato atto che il pagamento tramite Bancomat avviene direttamente sul conto della tesoreria provinciale, l'ammontare della fidejussione prevista dal d.m. del 13.9.1999 è determinato sulla base degli importi riversati alla Provincia esclusivamente con il sistema SEPA-SDD.
4. È attivato e gestito da ACI il pagamento delle tasse automobilistiche provinciali tramite la piattaforma pagoPA nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle direttive impartite dalla Provincia.
5. Su richiesta di AAR, ACI consente i pagamenti on line tramite Bollonet con accesso diretto dal portale dei pagamenti "E-PayS" di AAR;
6. AAR, allo scopo di rafforzare ulteriormente le azioni di contrasto all'evasione ed elusione fiscale ed introdurre elementi di semplificazione e razionalizzazione del processo di riscossione, può prevedere, con apposito provvedimento, la domiciliazione bancaria del pagamento della tassa automobilistica. Il servizio potrà essere erogato da ACI che farà riferimento all'Archivio per il controllo di merito in tempo reale, per il conseguente calcolo del dovuto e per la registrazione del versamento.
7. Il servizio di cui al comma precedente potrà essere erogato anche per il tramite degli intermediari della riscossione abilitati, di associazioni riconosciute pubbliche o private operanti nel settore della tutela degli automobilisti o dell'intermediazione fiscale, che a tal fine raccoglieranno le adesioni, secondo le direttive provinciali, e gestiranno il rapporto con il contribuente.
8. Nei casi previsti dalla normativa nazionale o provinciale e previa richiesta di AAR, a tutela del contribuente e per favorire il recupero fiscale, è ammessa la rateizzazione della tassa automobilistica dovuta. I ratei possono essere versati on line o per il tramite degli operatori professionali autorizzati e sono acquisiti nell'Archivio, sino alla definitiva chiusura del debito fiscale.
9. Qualora espressamente richiesto da AAR, al fine di prevenire o ridurre i casi di mancato riversamento, gli importi incassati dalle Delegazioni AC, dagli Automobile Club o tramite ATM, internet o internet banking, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, possono essere prelevati da ACI dai singoli operatori autorizzati, con frequenza anche giornaliera, e riversati da ACI alla Provincia entro il terzo giorno lavorativo successivo alla settimana contabile di riferimento, in un'unica soluzione.
10. Al fine di garantire la corretta e tempestiva imputazione contabile delle somme incassate, ACI mette a disposizione di AAR una procedura di supporto alla rendicontazione contabile on line ("Supporto Contabile"). La procedura consente la visualizzazione degli incassi per singolo operatore e gli importi in compensazione con le altre Amministrazioni titolari del tributo. ACI, inoltre, controlla e riscontra il corretto accredito delle somme riversate da Poste Italiane.
11. È interesse delle parti garantire la continuità dei processi di cui ai commi precedenti al fine di assicurare il regolare incasso del tributo da parte della Provincia e favorire l'adempimento da parte del contribuente in modo semplice e sicuro.
12. Gli importi incassati da ACI ai sensi del precedente comma 9, previa autorizzazione delle singole Amministrazioni presso le quali il sistema di prelievo e riversamento di cui al predetto comma 9 è attivo, sono riversati in base alla residenza del soggetto passivo di imposta quale risultante dagli archivi regionali o nazionale delle tasse automobilistiche.

13. ACI si impegna ad attivare ed erogare i servizi di riscossione ed informazione per i residenti nella provincia mediante la propria piattaforma per smartphone EasyCar. Oltre al servizio di riscossione e pagamento con carta di credito, ACI si impegna in particolare ad attivare i seguenti servizi:

a) il Cassetto del Cittadino Automobilista: contiene, e rende sempre disponibili e aggiornati, tutti i documenti fiscali di propria "competenza", storicizzati;

b) un sistema di notifiche push per comunicare o confermare al cittadino eventi non programmabili ovvero non necessariamente noti allo stesso (ad esempio: l'iscrizione del fermo amministrativo, la radiazione da parte dell'autodemolitore, la mancata trascrizione entro i termini dell'atto di vendita, quest'ultimo come deterrente contro le frodi);

c) un sistema di notifiche delle scadenze programmabili. In questo ambito il cittadino trova la raccolta di tutte le "scadenze" che lo interessano quali ad esempio la data di prima revisione, quella del pagamento del bollo, di scadenza della patente, ecc.

14. Il progetto EasyCar è strettamente interconnesso col progetto di Integrazione Banche Dati di cui al precedente articolo 4, comma 7, attraverso cui si ottengono i documenti, le informazioni e le scadenze che vanno a implementare i servizi di cui al presente articolo.

Art. 6

Attività di recupero

1. Le Parti cooperano per le attività di recupero del mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle tasse automobilistiche provinciali. A tal fine, ACI mette a disposizione di AAR sull'Archivio, per ogni singola posizione tributaria, il dato relativo all'omesso, insufficiente o tardivo pagamento.

2. ACI implementa nell'Archivio la funzione di estrazione dei dati relativi alle posizioni tributarie omesse, insufficienti o tardive, sia in fase di recupero bonario che coattivo.

3. Sulla base delle estrazioni di cui al comma precedente ACI predispone le comunicazioni di recupero e ne garantisce la stampa, l'imbustamento ed il recapito o la notifica, privilegiando l'uso della Pec. Al recapito o alla notifica alle persone giuridiche ACI provvede in ogni caso tramite Pec, secondo le modalità concordate con AAR.

4. Sia i dati estratti che le comunicazioni sono assoggettate prima del recapito a controlli di qualità finalizzati a verificare la correttezza delle richieste rispetto alle risultanze del ruolo, e la correttezza delle stampe. L'attività di controllo è svolta sia da AAR sia da ACI sia in forma automatizzata sia procedendo alla analisi diretta di un congruo numero di posizioni estratte.

5. AAR gestisce i mancati recapiti ai fini del controllo sulla esattezza delle informazioni concernenti la residenza o il domicilio utilizzando anche i dati forniti dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) o dal comune di competenza. I dati raccolti sono comunicati ed acquisiti nell'Archivio.

Art. 7

Intermediari della riscossione

1. Le Parti cooperano per la gestione amministrativa dei soggetti autorizzati alla riscossione. A tal fine, su richiesta di AAR, ACI mette a disposizione la propria organizzazione centrale e periferica per la raccolta ed il controllo della documentazione e delle garanzie richieste dalla Provincia agli Studi di Consulenza per il rilascio della autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche ed alla erogazione dei servizi di assistenza. In tal caso, ACI cura altresì le attivazioni, le sospensioni e le revoche sulla base dei provvedimenti provinciali, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. AAR può delegare ad ACI la gestione amministrativa e contabile della riscossione effettuata dalle Delegazioni affiliate all'Automobile Club provinciale. In tal caso, ACI, previa comunicazione ad AAR, rilascia autonomamente le autorizzazioni, dispone le revoche e le sospensioni, cura le attività di prelievo e garantisce il riversamento settimanale alla Provincia in un'unica soluzione. Le Delegazioni AC rilasciano in tal caso fideiussione direttamente ad ACI, secondo le disposizioni impartite dallo stesso.

3. La documentazione di cui al comma 1 è acquisita, gestita e trasferita ad AAR in formato digitale.

4. Le Parti organizzano periodiche ispezioni presso gli Studi di consulenza e le Delegazioni di cui ai commi 1 e 2. Delle ispezioni è redatto verbale, secondo modalità stabilite dalla Provincia con proprio provvedimento.

5. Qualora siano rilevate irregolarità nell'erogazione dei servizi le Parti, anche singolarmente, possono disporre la sospensione dell'attività di riscossione e assistenza e nei casi più gravi la revoca. Per gli Studi di consulenza di cui al comma 1 l'eventuale sospensione o revoca è disposta esclusivamente dalla Provincia.

Art. 8

Attività di assistenza e consulenza

1. Le Parti - nel preminente interesse dei contribuenti e degli automobilisti all'accesso alle informazioni concernenti il proprio status fiscale, la propria posizione debitoria e le norme che regolamentano l'obbligazione tributaria e per la tutela del diritto alla risoluzione delle controversie tributarie - cooperano per la realizzazione di un articolato, multicanale, diffuso e accessibile sistema di assistenza diretta, tramite le proprie strutture territoriali e centrali e, per quanto riguarda ACI, tramite ACI Informatica..

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente ACI implementa e gestisce un sistema di assistenza preventiva mediante la trasmissione ai contribuenti di avvisi di scadenza via sms, mail e posta ordinaria e notifiche "push" previa autorizzazione del contribuente, per comunicazioni riguardanti variazioni della propria posizione fiscale o comunicazioni istituzionali.

3. Oltre alle attività di cui al comma precedente AAR e l'ACI, attraverso la propria Unità Territoriale, garantiscono l'erogazione di servizi di assistenza "*on demand*". Oltre a garantire tutte le informazioni sulla normativa concernente la tassa automobilistica provinciale, i predetti uffici ricevono e definiscono le contestazioni avverso le richieste di pagamento bonarie e coattive, le istanze di rimborso, le richieste di esenzione e di sospensione, rilasciano visure fiscali ed intervengono per definire ogni ulteriore controversia tra contribuente e AAR.

4. ACI, per garantire la massima accessibilità alle informazioni ed alle procedure di assistenza di cui ai commi precedenti gestisce un call-center *on demand* dedicato. Il servizio di assistenza telefonica deve essere attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, almeno dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00.

5. Sempre al fine di garantire la massima accessibilità alle informazioni ed alle procedure di cui a precedenti commi 1 e 2, ACI attiva i medesimi servizi e le medesime funzioni in modalità web consentendo, nell'ambito dei processi di digitalizzazione di cui al precedente articolo 3, la gestione dell'intero processo dalla presentazione della domanda alla trasmissione del provvedimento, in formato digitale.

6. L'Unità Territoriale di ACI e l'Automobile Club Provinciale ricevono, istruiscono e definiscono le pratiche di assistenza come definite nel precedente comma 3, presentate presso gli Studi di Consulenza autorizzati e non definite dagli stessi utilizzando le procedure automatizzate di gestione rilasciate da ACI. A tal fine gli Studi di Consulenza trasmettono la documentazione relativa alla pratica non risolta in formato digitale entro 24 ore dalla ricezione ad ACI, che provvede ad assegnarla per la lavorazione all'Automobile Club di competenza o all'Unità Territoriale.

Art. 9

Studi di consulenza ai sensi della legge n. 264/91

1. Per garantire la massima capillarità, gli Studi di Consulenza possono essere autorizzati da AAR all'erogazione dei servizi di assistenza in materia di tasse automobilistiche.

2. In tal caso, ACI garantisce la messa a disposizione degli applicativi gestionali delle singole attività, il controllo sull'erogazione dei servizi, la formazione, i controlli e l'erogazione dei rispettivi corrispettivi.

Art. 10

Gestione dei rimborsi e delle esenzioni o sospensioni d'imposta

1. Così come previsto dal precedente art. 8, l'Unità Territoriale e l'Automobile Club Provinciale ricevono, istruiscono e definiscono, entro 30 giorni dal ricevimento, le istanze di rimborso presentate dai contribuenti presso i propri uffici o trasmesse dagli Studi di consulenza di cui al precedente art. 9. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ACI fornisce in via informatica ad AAR le posizioni da rimborsare in misura totale o parziale.
2. Così come previsto dal precedente art. 8, l'Unità territoriale e l'Automobile Club d'Italia ricevono direttamente o tramite gli Studi di consulenza di cui al precedente art. 9, le domande di esenzione di imposta presentate a termini di legge dai contribuenti e curano la gestione completa dei regimi speciali e delle liste di veicoli presentate dai rivenditori auto al fine di ottenere l'interruzione del pagamento delle tasse automobilistiche provinciali. Entro trenta giorni dalla data di consegna delle liste, ACI trasmette ad AAR la relativa documentazione, nonché le ricevute dei versamenti effettuate dai singoli rivenditori auto del diritto fisso ai sensi della normativa vigente.

Art. 11

Grandi flotte

1. ACI può effettuare, anche tramite gli Studi di consulenza autorizzati alla riscossione e connessi con l'archivio provinciale, la riscossione della tassa automobilistica mediante la modalità denominata "Grandi flotte" che consente il pagamento contestuale in un'unica soluzione, alle singole scadenze, delle tasse relative ai veicoli di proprietà di un medesimo soggetto, con il rilascio di ricevute per ogni singolo veicolo. ACI si impegna a mettere a disposizione tale modalità di riscossione a favore di tutti gli Studi di consulenza che effettuano la riscossione tramite ACI.
2. I veicoli di proprietà del medesimo soggetto e di competenza della Provincia per i quali sono eseguiti i pagamenti alle singole scadenze devono essere almeno 15 (quindici).
3. In caso di pagamento per il tramite degli Studi di consulenza, ACI mette a loro disposizione la necessaria applicazione informatica "Grandi flotte".
4. Qualora la riscossione avvenga per il tramite della delegazione attivata presso ACI Informatica spa, ACI è in ogni caso garante del riversamento alla Tesoreria provinciale degli importi incassati direttamente oppure in suo nome e per suo conto dai soggetti utilizzatori del servizio "Grandi flotte".
5. La quietanza è rilasciata da ACI alla data di incasso del tributo, anche mediante modalità elettroniche o per il tramite dello Studio di consulenza intermediario.
6. Fatti salvi i dati presenti sull'archivio provinciale della tassa automobilistica, ACI garantisce la Provincia da eventuali errori nell'indicazione dei dati fiscali dei veicoli o da malfunzionamenti del servizio "Grandi flotte" che comportino omessi pagamenti del tributo oppure pagamenti tardivi o inferiori.

Art. 12

Costi di esazione

1. La Provincia può assumere, totalmente o parzialmente, con apposito provvedimento da trasmettere ad ACI entro un congruo termine, i costi di esazione dovuti dal contribuente relativi ai pagamenti eseguiti per i veicoli di competenza della Provincia autonoma di Bolzano, con le modalità che prevedono la connessione telematica diretta all'archivio provinciale della tassa automobilistica.
2. ACI si impegna, in tal caso, a non riscuotere dal contribuente gli importi corrispondenti ai relativi costi.
3. ACI si impegna a svolgere il servizio richiesto trattenendo i costi dall'importo da riversare alla Provincia, fornendo, con cadenza periodica, ad AAR una rendicontazione tesa ad evidenziare gli importi riversati a titolo di tassa automobilistica e gli importi trattenuti a titolo di costo esazione per tutti gli intermediari della riscossione, nel rispetto della vigente normativa in materia di IVA. Con riferimento alle esazioni eseguite con POS in dotazione presso le delegazioni ACI e gli Studi di consulenza con accredito

diretto sul conto della tesoreria provinciale, ACI trattiene il costo di esazione dal totale riscosso in contanti ed oggetto di addebito automatico mediante SEPA - SDD. Tale trattenuta è eseguita in ciascuna settimana contabile oppure in quella successiva in caso di riscossioni in contanti insufficienti nella settimana di riferimento. Gli importi eventualmente ancora dovuti dalla Provincia al termine dell'ultima settimana contabile dell'anno non sono trattenuti nella settimana contabile dell'anno successivo. La Provincia si impegna a versare con bonifico gli importi eventualmente ancora dovuti al termine dell'ultima settimana contabile dell'anno.

4 ACI mette a disposizione la rendicontazione periodica di cui al comma precedente sull'applicativo Sinta "Supporto contabile".

Art. 13

Modalità di erogazione dei servizi

1. Le attività sopra descritte sono espletate nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità di gestione, con l'impegno reciproco di attivare prontamente ogni ulteriore cooperazione necessaria al fine di migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi erogati ai cittadini.

2. È fermo il principio in base al quale le parti restano titolari esclusive del potere di indirizzo, espresso attraverso leggi, regolamenti, direttive e circolari, per gli scopi, le attività e le funzioni, oggetto del presente accordo di cooperazione, attribuiti alla competenza propria.

Art. 14

Allegati

1. Il presente accordo di cooperazione comprende due allegati, denominati "Allegato A – Rimborso dei costi" e "Allegato B – Contratto ai sensi dell'art. 28 del RGDP" che costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 15

Decorrenza e durata dell'accordo di cooperazione

1. L'accordo di cooperazione ha durata triennale e decorre dall'1/1/2018 fino al 31/12/2020.

2. È facoltà delle Parti interrompere unilateralmente l'accordo di cooperazione prima della scadenza di cui al comma precedente, con preavviso di almeno tre mesi.

3. Il presente accordo di cooperazione si interrompe nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente e corrisposti i relativi rimborsi, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 16

Modifiche normative

1. Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o provinciali apportino modifiche alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche provinciali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, le Parti, ognuna per le proprie attribuzioni, provvedono ad assicurare l'adeguamento dell'Archivio e di tutti gli applicativi e le procedure organizzative interessate.

2. Ove le norme emanate abbiano diretta incidenza e rilevanza in termini di spesa sulle prestazioni, in aumento o diminuzione, le Parti quantificheranno nuovamente i costi per i relativi rimborsi.

Art. 17
Modificazioni delle attività

1. Le Parti si riservano la facoltà, in relazione alle proprie funzioni e prerogative istituzionali, di procedere alla modificazione, integrazione o rinuncia ad una o più delle attività di cui all'art. 2, quando il loro mantenimento ed il modello organizzativo e gestionale non siano ritenuti funzionali o non rispondano più ai principi di efficienza, efficacia, economicità e tutela dell'interesse pubblico.
2. In caso di rinuncia ad una o più attività, non si procederà al rimborso dei costi per la quota parte di costo corrispondente.
3. In caso di modificazione o integrazione di una o più attività previste nel presente accordo di cooperazione, si procederà ad una separata nuova quantificazione dei relativi costi.

Art. 18
Formazione ed aggiornamento del personale

1. Allo scopo di garantire agli automobilisti ed ai contribuenti la soddisfazione delle aspettative e servizi e prestazioni efficienti ed affidabili, le Parti cooperano, ai fini della migliore esecuzione delle attività da parte delle strutture pubbliche coinvolte, anche mediante la formazione e l'aggiornamento del personale adibito alla gestione dei rapporti con l'utenza.

Art. 19
Determinazione e rimborso dei costi di esercizio

1. Ad ACI è riconosciuto il rimborso dei costi di esercizio nella misura forfetaria annua di cui al comma successivo. Nell'importo del rimborso forfetario annuo dei costi è considerato lo svolgimento di tutte le attività di cui al presente accordo di cooperazione, comprese quelle svolte dagli Studi di consulenza.
2. Il rimborso forfetario dei costi di esercizio è quantificato per il triennio in complessivi euro 2.827.772 oltre IVA se ed in quanto dovuta, come analiticamente descritto nella quantificazione dei costi allegata al presente accordo. In particolare:
 - a. Per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018, oltre IVA se ed in quanto dovuta, il rimborso forfetario è quantificato in € 947.322.
 - b. Per il periodo 01/01/2019-31/12/2019, oltre IVA se ed in quanto dovuta, il rimborso forfetario è quantificato in € 947.322.
 - c. Per il periodo 01/01/2020-31/12/2020, oltre IVA se ed in quanto dovuta, il rimborso forfetario è quantificato in € 933.128.
3. Il valore del rimborso forfetario come sopra quantificato è assoggettato ad aggiornamento annuale, a partire dal 1 gennaio successivo alla decorrenza del presente accordo, in relazione all'indice di variazione del costo del personale, fatta salva la prova della maggiore variazione in aumento o diminuzione. Con "indice di variazione del costo del personale" si intende la percentuale tendenziale annua di variazione della retribuzione dei dipendenti del comparto degli enti pubblici statali non economici, con riferimento ad ACI (dirigenti e non dirigenti, contrattualizzati e non) e dei dipendenti del comparto dell'industria metalmeccanica privata, con riferimento ad ACI Informatica (dirigenti e non dirigenti, contrattualizzati e non), derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali contratti integrativi aziendali per la parte economica. Gli indici tendenziali di variazione sono dedotti dalle comunicazioni periodiche dell'Istat relative ai contratti collettivi sottoscritti ed alle relative retribuzioni contrattuali per i dipendenti del settore privato e per quelli della pubblica amministrazione. Ai fini della determinazione del rimborso dei costi di cui al presente articolo, si prevede di considerare la media aritmetica tra l'incremento medio annuo tendenziale del comparto "industria" e del comparto "pubblica amministrazione" e con riferimento all'anno 2018 (per il conguaglio costi 2019) ed all'anno 2019 per il conguaglio dei costi dell'anno 2020. Tale percentuale di variazione (in aumento o in diminuzione) si applica al 75% del rimborso dei costi a forfait previsti per ciascun anno di cooperazione (2019 e 2020). La quota del 75% del forfait rappresenta infatti la quota parte di costo riferito al personale.

4. I costi di gestione del servizio di recapito o notifica degli atti sono altresì compresi nell'importo forfetario fino al raggiungimento della quantità massima annua indicata nella seguente tabella e successivamente calcolati a consumo. Nella medesima tabella sono riportati anche i costi della procedura di radiazione d'ufficio, qualora attivata da Alto Adige Riscossioni:

COSTI DEI SERVIZI A CONSUMO (valori di riferimento) oltre IVA se dovuta - Euro		
Gestione del servizio di stampa, imbustamento, recapito		
Tipologia:	Quantità massima annua compresa nell'importo forfetario nr. unità	Costo unitario di riferimento per il triennio da applicare per singola unità eccedente la quantità massima compresa nel forfait - euro
a) Avvisi bonari (posta ordinaria)	33.000	1,17*
b) Note di cortesia o Avvisi di Scadenza (posta ordinaria)	290.000	0,90*
c) Atto Giudiziario	0	8,71*
d) Raccomandata	0	5,50*
e) PEC/Email	compreso nel forfait	
f) SMS	compreso nel forfait	
Radiazioni d'ufficio ex art. 96 CdS		
1. Stampa imbustamento e recapito	In base al tipo di comunicazione prescelto, costi di cui supra alle lettere a), b), c), d), e), f)	
2. Ricezione, istruzione e definizione delle eventuali contestazioni, gestione della procedura di annullamento del provvedimento o per la radiazione al PRA	Per la gestione della singola campagna di radiazione ex art. 96 CdS nel periodo di riferimento dell'accordo di cooperazione.	25.200
*In caso di variazione si applica il costo praticato dal fornitore ACI, maggiorato del 20% corrispondente ai costi di gestione del servizio ed alle spese generali.		

La verifica del superamento della quantità massima di recapiti di uno o più dei citati atti è svolta al termine del triennio di validità dell'accordo di cooperazione. Qualora la quantità massima sia superata in modo tale da determinare l'aumento complessivo dei costi al termine del triennio, è riconosciuto ad ACI il rimborso dei costi ulteriori così determinatisi.

Art. 20

Modalità di fatturazione e pagamento dell'importo annuo forfetario e degli eventuali ulteriori costi

- Il rimborso dei costi indicati nel precedente articolo avviene come segue:
 - Il rimborso forfetario annuo dei costi è corrisposto ad ACI in tre soluzioni quadrimestrali, previa presentazione dei rendiconti analitici dell'attività prestata con l'indicazione specifica delle risorse utilizzate e delle relative fatture elettroniche.
 - Gli eventuali maggiori costi derivanti dalla gestione di recapito degli atti sono rimborsati unitamente alla terza rata del forfait dell'anno 2020.
 - I costi relativi alla procedura di radiazione d'ufficio di cui al precedente articolo e quelli per ulteriori servizi sono rimborsati previa presentazione di appositi rendiconto e fattura elettronica.
- Le fatture elettroniche di cui al punto precedente devono essere intestate alla Provincia autonoma di Bolzano, Ripartizione 5.3, Ufficio Entrate, p. iva 00390090215, Piazza Silvius Magnago 4, 39100 Bolzano, codice identificativo p.a. Y0MCHN.
- Le fatture sono liquidate ad ACI entro 30 giorni dalla data di emissione.
- Nell'ipotesi di mancata liquidazione nei termini pattuiti ACI potrà interrompere il servizio sino alla corresponsione di quanto dovuto.

Art. 21
Obblighi a carico dell'ACI

1. L'ACI, nel dare esecuzione al presente rapporto di cooperazione, si impegna al rispetto delle norme provinciali e di quelle nazionali. In particolare, l'ACI è tenuto all'applicazione puntuale delle norme che regolano i rapporti di lavoro ed implicitamente dei contratti nazionali e locali applicati ai dipendenti.
2. Qualora l'ACI si avvalga, a sua volta, di strutture di consulenza o servizio, è tenuto a garantirsi sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia di lavoro da parte delle suddette strutture.
3. Le cause di forza maggiore sollevano l'ACI da qualsiasi responsabilità per la mancata prestazione, anche parziale, di uno o più servizi. Tuttavia, in tale eventualità, l'ACI si impegna a darne immediata notizia ad AAR, con il mezzo più rapido, non appena abbia conoscenza di tali eventi.
4. L'ACI si impegna a mantenere indenne il personale di AAR e della Provincia, responsabile del trattamento dei dati nell'esercizio delle proprie funzioni, dalle conseguenze di ogni sanzione, azione, ricorso e domanda comminati o promossi nei suoi confronti dal Garante per il trattamento dei dati personali, dall'Autorità Giudiziaria e dagli interessati del trattamento, dovute al mancato rispetto della normativa da parte dell'ACI medesimo.
5. L'ACI si impegna a mantenere riservati i dati degli archivi e quelli relativi alle attività prestate per la Provincia, nonché tutti quelli di cui verrà in possesso e/o a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo di cooperazione, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della salute, sicurezza sui posti di lavoro e di protezione dei dati personali.
6. L'ACI, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito e fatto di terzo, sarà responsabile per danni che costituiscano conseguenza immediata dei propri comportamenti e dell'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente accordo, ai sensi dell'art. 1218 del Codice Civile.

Art. 22
Obblighi a carico della Provincia

1. La Provincia si impegna a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione dei servizi con l'adeguato standard di qualità e a far pervenire tempestivamente all'ACI direttive, documenti, autorizzazioni a ciò necessarie. A tal fine, la Provincia metterà a disposizione un proprio ufficio di riferimento.
2. La Provincia garantisce, anche mediante idonei strumenti organizzativi previsti dall'ordinamento statale e provinciale, la fornitura e la qualità dei dati necessari allo svolgimento dei servizi di riscossione e controllo di merito e di integrazione delle banche dati. Fatte salve le disposizioni di cui al precedente articolo 4, l'ACI verifica la correttezza dei dati e comunica alla Provincia le eventuali anomalie riscontrate, entro trenta giorni successivi alla acquisizione dei suddetti dati.
3. Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione dei servizi in oggetto, AAR concorderà con l'ACI tempi e modalità di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì, anche nell'interesse dei contribuenti, gli aspetti interpretativi ed applicativi delle nuove norme in vigore.

Art. 23
Obblighi in materia di protezione dei dati

1. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio della tassa automobilistica è la PAB.
2. ACI è "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
3. I trattamenti da parte del Responsabile esterno sono disciplinati nell'apposito allegato al presente accordo di cooperazione (Allegato B).

Art. 24

Organismi di gestione della cooperazione

1. Le Parti costituiscono un gruppo di lavoro congiunto, costituito da un rappresentante della Provincia, un rappresentante di ACI ed un rappresentante di ACI Informatica, che si incontra periodicamente per analizzare lo stato di attuazione dei servizi, la loro rispondenza ai livelli di servizio dichiarati, formulare proposte di miglioramento ed ottimizzazione, definire aspetti applicativi ed interpretativi delle norme e risolvere ogni criticità che dovesse manifestarsi nella esecuzione del presente accordo di cooperazione tra le parti o in danno dei cittadini nell'interesse dei quali le parti perseguono i loro obiettivi istituzionali.
2. Il coordinatore del gruppo è il rappresentante della Provincia che provvede alla convocazione ed alla redazione del verbale.

Art. 25

Proprietà dei mezzi e programmi. Licenze d'uso

1. Al fine di eseguire i servizi previsti dal presente accordo di cooperazione, l'ACI metterà a disposizione, in via non esclusiva, tutti i mezzi hardware diversi da quelli necessari agli eventuali intermediari per la riscossione ed i programmi applicativi (software), attuali e futuri, che sono e resteranno di sua esclusiva proprietà. Resteranno, altresì, di proprietà dell'ACI tutte le procedure automatizzate e non, utilizzate per la resa dei servizi, nella misura in cui detti programmi siano stati realizzati dall'ACI con l'utilizzo di propri mezzi e know-how e senza alcun apporto da parte della Provincia.
2. Eventuali programmi di proprietà dell'ACI che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Provincia o di persone fisiche o giuridiche da essa indicate, di suoi enti o intermediari della riscossione, dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata del presente accordo di cooperazione.
3. La Provincia non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi concessi in uso. Inoltre, la Provincia non potrà dare in visione a terzi o, comunque, divulgare il contenuto dei programmi, delle relative analisi e della relativa documentazione e ciò anche nel caso in cui ACI abbia dato in visione o provvisoriamente in uso alla Provincia medesima copia dei programmi, delle analisi e della documentazione, per la valutazione della fornitura dei servizi.
4. I programmi di terze parti, anche se oggetto di modifiche per esigenze di interoperabilità, di cui ACI abbia ottenuto la disponibilità ai fini dei servizi, le relative analisi e documentazioni dovranno essere restituiti all'ACI, negli stessi termini e con le medesime modalità previste per i programmi di proprietà ACI.

Art. 26

Tributi Aggiuntivi

1. Il presente accordo di cooperazione si applica anche ai tributi che dovessero essere istituiti, nell'ambito delle tasse automobilistiche provinciali, in aggiunta o sostituzione a quelli previsti dalle vigenti norme.

Art. 27

Inadempienze nell'esecuzione dei servizi

1. Qualora AAR riscontri inadempienze nella esecuzione dei servizi disciplinati nel presente accordo di cooperazione, provvederà sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere all'ACI tramite pec, l'immediato ripristino delle condizioni stabilite.
2. Qualora l'ACI non ottemperi alla richiesta o non contesti formalmente l'inadempimento, AAR sospenderà i rimborsi per la quota parte relativa ai servizi in contestazione, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità prevista.

3. Qualora ciò non avvenga, AAR potrà interrompere il presente accordo di cooperazione entro 30 giorni senza alcun onere aggiuntivo.
4. Resta fermo il principio che se una o più attività previste all'articolo 2 del presente accordo di cooperazione saranno temporaneamente interrotte per inadempienze dell'ACI, i rimborsi periodici saranno decurtati in misura proporzionale.
5. Qualora l'ACI riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi da parte di AAR, provvederà sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere ad AAR tramite pec, l'immediato ripristino delle condizioni previste nel presente accordo di cooperazione.
6. Qualora AAR non ottemperi alla richiesta o non contesti formalmente l'inadempimento, l'ACI potrà sospendere i servizi interessati dall'inadempimento, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità prevista.
7. Qualora ciò non avvenga, l'ACI potrà interrompere il presente accordo di cooperazione entro 120 giorni senza alcun onere aggiuntivo.

Art. 28

Bilinguismo

1. ACI assicura il rispetto dell'articolo 100 dello Statuto Speciale per il Trentino Alto-Adige (d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670) sia per quanto riguarda i rapporti con gli utenti che nella documentazione e nel materiale informativo riguardante la tassa automobilistica provinciale.

Art. 29

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente accordo di cooperazione, ove la Provincia sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Bolzano con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 30

Spese di registrazione

1. Per il presente accordo di cooperazione non vi è obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 5 della tabella allegata al Testo Unico dell'imposta di registro, approvata con DPR 26/4/1986, n. 131.
2. Tutte le spese derivanti dal presente atto, in caso di registrazione, sono a totale carico della parte richiedente.

Art. 31

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo di cooperazione si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto a Bolzano, per la
Provincia autonoma di Bolzano

Il Direttore della Ripartizione Finanze
Giulio Lazzara

Documento firmato digitalmente

Letto, approvato e sottoscritto a Roma per
l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente
Angelo Sticchi Damiani

Documento firmato digitalmente

**ALLEGATO A) ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO E L'AUTOMOBILE CLUB ITALIA IN MATERIA DI
TASSE AUTOMOBILISTICHE PROVINCIALI (rif. art. 14) - TABELLA ATTIVITA' COSTI**

GESTIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE - ACCORDO DI COOPERAZIONE PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ACI 2018 2020

TABELLA ATTIVITA' - COSTI ANNUALI OLTRE IVA SE ED IN QUANTO DOVUTA		
ATTIVITA'	DETTAGLIO ATTIVITA'	RIMBORSI DOVUTI EURO
Gestione archivio tributario, riscossione, controllo di merito, estrazione dati e attività propedeutiche al recupero coattivo	Manutenzione evolutiva	
	Calcolo del dovuto on line	
	Controllo di merito	
	Estrazione dati posizioni fiscali alla data (per ambito temporale, anno di imposta, targa ecc..)	
	Formazione dei ruoli	
	Gestione esenzioni, riduzioni, sospensioni e rimborsi	
	Sviluppo e Gestione compensazioni (soggetto passivo di imposta)	
	Radiazioni d'Ufficio	
	Visura fiscale	
	Procedura integrazione banche dati	
	Datawarehouse	
	Gestione atti di data certa	
	Gestione accessi	
	Procedure aggiornamento dati	*
	Collegamenti telematici	
	Acquisizione versamenti postali	
	Servizi di contabilizzazione	
	Estrazione posizioni omesse, insufficienti e tardive e calcolo delle sanzioni e degli interessi per Avvisi Bonati, Atti di Accertamento.	
	Controlli di qualità	
		331.917

Erogazione e gestione dei servizi di assistenza diretta ed indiretta (sportello, call center, back office) in sede di precontenzioso e contenzioso e di ricezione, gestione ed istruzione delle contestazioni in sede precontenziosa e contenziosa, delle istanze di rimborso e delle richieste di esenzione, sospensione, auto storiche e servizi esenti.	Servizi di assistenza preventiva (avvisi di scadenza via sms, mail, chiusura regolarizzazioni bollo auto, notifiche push). Assistenza front office.	
	Servizi di assistenza on demand (utenza privata, utenza professionale, Regione) presso gli Uffici provinciali ACI e gli AC (diretta, posta, mail, fax ecc)	
	Servizi di assistenza on demand presso il Call Center	
	Servizi di assistenza virtuali (web) e gestione digitalizzata delle richieste	
	Servizi di assistenza on demand presso gli studi di consulenza già autorizzati alla riscossione ai sensi del DM 13 9 1999 Acquisizione e definizione della documentazione presentata presso gli operatori professionali e la Regione inerente contestazioni o istanze non definite dal SW gestionale Formazione (Uffici+CAT+A+Rete+Regione) Controlli di qualità	557.134
Amministrazione e controllo dei soggetti autorizzati alla riscossione (ACI utilizzando GIC)	Abilitazioni (procedura di abilitazione e gestione documentale) Sospensioni e revocche Controlli di qualità sulle attività espletate Controlli ispettivi Trattamento dei dati	44.077
	TOTALE ANNUO A REGIME	
		933.128
	Progettazione, sviluppo e rilascio in esercizio (tutte le procedure).	14.194
		947.322
Digitalizzazione dei processi (costo annuale per il biennio 2018 2019)	RIMBORSO DEI COSTI PER IL 2018	947.322
	RIMBORSO DEI COSTI PER IL 2019	947.322
	RIMBORSO DEI COSTI PER IL 2020	933.128

Gestione del servizio di stampa, imbastamento, recapito			
Tipologia:	Quantità massima annua compresa nell'importo forfetario - nr. unità	Costo unitario di riferimento per il triennio da applicare per singola unità eccedente la quantità massima compresa nel forfait) - euro	
a) Avvisi bonari (posta ordinaria)	33.000		1,17*
b) Note di cortesia o Avvisi di Scadenza (posta ordinaria)	290.000		0,90*
c) Atto Giudiziario	0		8,71*
d) Raccomandata	0		5,50*
e) PEC/Email		compreso nel forfait	
f) SMS		compreso nel forfait	
Radiazioni d'ufficio ex art. 96 Cds			
1. Stampa imbastamento e recapito	In base al tipo di comunicazione prescelto, costi di cui supra alle lettere a), b), c), d), e), f)		
2. Ricezione, istruzione e definizione delle eventuali contestazioni, gestione della procedura di annullamento del provvedimento o per la radiazione al PRA	Per la gestione della singola campagna di radiazione ex art. 96 Cds nel periodo di riferimento dell'accordo di cooperazione.		25.200
*In caso di variazione si applica il costo praticato dal fornitore ACI, maggiorato del 20% corrispondente ai costi di gestione del servizio ed alle spese generali.			
PRINCIPALI SERVIZI SENZA ONERI A CARICO DELLA REGIONE			
ATTIVITA'	DETTAGLIO ATTIVITA'		
	Piattaforma pagoPA		
	Calcolo on line per pagoPA		
Riscossione	Riscossione accentrata con riversamento per competenza		
	Riscossione e calcolo bollo su App. (IOS e Android)		
	Dati compensazioni tra regioni convenzionate		
	Riscossione ATM con riversamento per competenza		
Servizi di assistenza attiva	Notifiche push variazioni stato del veicolo		
	Calcolo del dovuto on line per utenza privata		
	Cassetto fiscale per utenza privata (archiviazione ottica di ricevute di pagamento, istanze, domande, contestazioni ecc.)		

**ALLEGATO B) ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
E L'AUTOMOBILE CLUB ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE PROVINCIALI (rif. art.
14) – SULLA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO
28 DEL RGDP**

**Contratto tra Titolare e responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento
generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679**

PREMESSE

- Con delibere della giunta provinciale n. 1365 del 12.12.2017 e n. XXXX del XX.XX.XX è stato approvato l'accordo di cooperazione tra la Provincia Autonoma di Bolzano (di seguito anche "Provincia") e l'Automobile Club d'Italia (di seguito anche "ACI") in materia di tasse automobilistiche, per il triennio 2018-2020.
- La Provincia ha incaricato dal 2015 la propria società Alto Adige Riscossioni (di seguito anche "AAR") della gestione di alcuni tributi propri, tra i quali la tassa automobilistica provinciale.
- Ogni riferimento alla Provincia contenuto nel presente atto è da intendersi esteso ad AAR e viceversa.
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "RGPD") riguarda la protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di questi ultimi; esso abroga la direttiva 95/46/CE.
- L'articolo 28 dell'RGPD stabilisce quanto segue: "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del RGPD e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato", nonché "i trattamenti da parte di un responsabile sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il responsabile del trattamento al titolare".

CIÒ PREMESSO

TRA

La Provincia Autonoma di Bolzano, codice fiscale 00390090215, con sede legale in Piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano, rappresentata dal Direttore della Ripartizione Finanze, Giulio Lazzara

e

L'Automobile Club d'Italia - ACI, codice fiscale 00493410583, con sede legale in via Marsala, 8, 00185 Roma, legalmente rappresentato dal Presidente Angelo Sticchi Damiani

si conviene quanto segue:

1. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia.
 2. ACI è "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 dell'RGPD.
 3. Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate nell'accordo di cooperazione.
- Si specificano di seguito le attività svolte da ACI nell'ambito della gestione della tassa automobilistica

provinciale:

- La costituzione, gestione, l'aggiornamento e la bonifica dell'Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche (di seguito "Archivio"), quale porzione autonoma dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche nelle sue declinazioni attuali (SGATA) e futura, sulla base dei dati del PRA e dei dati eventualmente messi a disposizione dalla Provincia. Nell'Archivio confluiscono i dati del PRA e dell'Archivio della MCTC. ACI aggiorna l'Archivio con i dati delle riscossioni, delle esenzioni e sospensioni di imposta e dei rimborsi, con i dati degli atti di data certa, come disciplinati dalla Provincia Autonoma di Bolzano, e delle immatricolazioni, dei veicoli provenienti dalle altre Regioni o dalla Provincia Autonoma di Trento a seguito di variazione di residenza, trasferimento di proprietà o cessione in regime di diritto reale di godimento o leasing ed in generale con tutti i dati relativi alle variazioni dello status fiscale, giuridico e tecnico dei veicoli, come desunte dal PRA e dall'Archivio della MCTC.

- La riscossione delle tasse automobilistiche, garantendo l'accesso all'Archivio da parte degli intermediari alla riscossione autorizzati da AAR.

- L'attività funzionale al recupero degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti delle tasse automobilistiche, tramite l'invio degli avvisi bonari e la fornitura dei flussi informatici necessari all'emissione delle ingiunzioni di pagamento.

- L'aggiornamento dell'Archivio con le esenzioni previste dalla normativa provinciale per i veicoli ad alimentazione ecologica

- L'informazione, l'assistenza e la consulenza ai cittadini in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso, tramite le proprie strutture pubbliche e la rete degli Studi di consulenza di cui alla legge n. 264/91.

- L'accettazione, l'istruzione e la definizione, secondo la normativa vigente e le direttive impartite da AAR, delle contestazioni e delle istanze presentate dai contribuenti relative alle procedure di recupero bonario ed alle procedure di rimborso.

- Consentire agli Studi di consulenza, previa autorizzazione di AAR, anche mediante delega ad ACI, l'accesso alle procedure di riscossione, di bonifica dell'archivio tributario provinciale e di assistenza in sede di recupero bonario e coattivo, rimborso, esenzione, sospensione e di analisi della posizione tributaria

4. ACI non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati. I dati saranno trattati, all'interno di ACI, soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Sarà cura di ACI autorizzare i suddetti soggetti al trattamento dei dati ed istruirli, per iscritto, al trattamento dei dati conforme alle norme vigenti ed alle direttive impartite dalla Provincia. Il personale dipendente o i collaboratori incaricati di svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno assicurare la massima riservatezza.

5. Nell'ambito dell'attività svolta in adempimento agli obblighi contrattualmente assunti, ACI è, inoltre, tenuta a compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In particolare deve:

- trattare i dati personali solamente su istruzione documentata della Provincia, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese non appartenente all'UE;
- adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, atte a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di *back up* o di *restore*, di un piano di *Disaster Recovery* e di *Business Continuity*, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate),

tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, della natura e dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone, secondo quanto disposto dall'art. 28 con rinvio all'art. 32 del RGPD 2016/679;

- nominare un responsabile della protezione dei dati (*Data Protection Officer*) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- tenere in forma scritta un registro dei trattamenti svolte per conto della Provincia, anche in formato elettronico, e metterlo a disposizione dell'Autorità Garante qualora lo richieda, così come previsto dall'art. 30, par. 2 del RGPD 2016/679;
- permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del RGPD 2016/679 da parte della Provincia o da altro soggetto da quest'ultima incaricato;
- assistere la Provincia nell'adozione delle misure atte ad eliminare o ridurre i rischi, qualora il trattamento richieda da parte della Provincia l'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (*Data Protection Impact Assessment - DPIA*);
- informare la Provincia senza ingiustificato ritardo di qualsiasi violazione dei dati (*data breach*) sia venuto a conoscenza;
- interagire con il Garante in caso di richieste di informazioni od effettuazione di controlli e accessi da parte dell'Autorità;
- assistere la Provincia in tutte le questioni rilevanti ai fini di legge, fornendole supporto e accesso a tutte le informazioni necessarie a dar seguito:
 - a. alle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati,
 - b. alla segnalazione delle violazioni dei dati personali,
 - c. alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati,
 - d. alla consultazione preventiva;
- attuare procedure di verifica periodica dell'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e predisporre, a cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare alla Provincia e permettere eventuali controlli concordati da parte della Provincia o suo delegato;
- distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali agli interessati, secondo le indicazioni di volta in volta impartite dal titolare, per dare seguito a specifiche richieste degli interessati stessi;
- distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali alla Provincia, secondo le indicazioni impartite dalla Provincia stessa, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati.

6. Con il presente atto, il Titolare del trattamento conferisce autorizzazione scritta generale e formale al Responsabile del trattamento a ricorrere a eventuali, ulteriori Responsabili del trattamento (Responsabili di secondo livello), nella prestazione del servizio. Il Responsabile del trattamento si impegna a selezionare gli eventuali Responsabili di secondo livello tra soggetti che forniscano garanzie sufficienti sulla possibilità di attuare misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare la tutela dei diritti e delle libertà degli Interessati dal trattamento assegnatigli; Il trattamento dei dati da parte dei Responsabili di secondo livello intervenuti, dovrà realizzarsi nell'ambito di un rapporto contrattuale o altro atto giuridico idoneo, concluso con il Responsabile del Trattamento, che imponga i medesimi obblighi ed istruzioni previsti nel presente atto.

7. Solo in caso di inadempimento dei presenti obblighi o condotte difformi o contrarie rispetto alle legittime

Istruzioni della Provincia, ACI risponde per i danni cagionati a terzi dal trattamento dei dati ai sensi dell'art. 82 del RGPD 2016/679, se non prova che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

8. Al fine di garantire il risarcimento effettivo nei confronti dell'interessato, se ACI risulta responsabile del danno causato in ragione della mancata osservanza delle regole riferite al trattamento dei dati, dovrà rispondere per l'intero ammontare del danno.

9. Resta inteso che le obbligazioni a carico di ACI decadranno in caso di revoca dell'accordo di cooperazione, con effetto dalla data della revoca stessa.

Per la Provincia Autonoma di Bolzano

Il Direttore della Ripartizione Finanze

Giulio Lazzara

sottoscritto con firma digitale)

(

Per accettazione

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente

Angelo Sticchi Damiani

(sottoscritto con firma digitale)